

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI-PERTINI"

Via XXV Luglio n. 89. 74023 GROTTAGLIE (TA) - Tel. 0995661026 – www.donmilanipertini.edu.it
Ambito PUG0000023 - Codice scuola TAIS01200V - C.F. 90122860738 - e-mail: tais01200v@istruzione.it; tais01200v@pec.istruzione.it
SEZIONI ASSOCIATE

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Socio-sanitari "Don Lorenzo Milani"
Istituto Tecnico Economico (Amministrazione, Finanza e Marketing- Turismo) e Tecnologico (Logistica e Trasporti) "Sandro Pertini"
Corso Istruzione Adulti (Amministrazione, Finanza e Marketing)

Circ. n. 48

Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Al sito web
Al DSGA

Oggetto: Limite assenze ai fini della validità dell'a. s. 2023/2024

VISTO l'art. 14, c. 7 del D.P.R. 122/2009;

VISTI i percorsi di studio di questa Istituzione Scolastica;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere preso in esame il monte ore annuale delle lezioni;

COMUNICA

che il limite massimo di ore di assenza consentito agli studenti, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2023/2024, è fissato nella seguente tabella:

| N. ORE settimanali | Monte ORE annuale | Numero ORE minimo di presenze | Numero ORE massimo di assenze |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 32 | 1056 | 792 | 264 |
| 33 (solo 1ATL) | 1089 | 817 | 272 |

Il monte ore annuale per gli alunni è di 1056 ore (32 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola); solo per la classe 1ATL il suddetto monte ore è di 1089 ore (33 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Al fine di assicurare la validità dell'anno scolastico, il minimo delle ore di presenza a scuola deve essere pari a $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato obbligatorio sopra indicato.

Al di sotto di tale limite lo studente non può essere ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del II ciclo.

I Docenti effettuano un puntuale riscontro giornaliero sulla presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze, il coordinatore di classe verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 11 settembre 2023 (data di inizio delle lezioni dell'A.S. 2023-2024) al 07 giugno 2024 (data di termine delle lezioni).

Le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino in specifiche deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva, così come previsto dall'art.14, c.7 del DPR 122/2009.

Sono computate come ore di assenza rispetto al numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate in ritardo dopo 10 minuti dall'inizio della prima ora di lezione;
- uscite in anticipo;
- assenze per malattia;
- assenze per motivi familiari;
- astensione volontaria dalle lezioni e dalle assemblee d'istituto;
- non frequenza scolastica in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione / a visite guidate/ uscite didattiche;
- non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici, attività inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe);
- la partecipazione ad attività di orientamento universitario con certificato di presenza;
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.
 - Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

Deroghe al limite della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato necessarie ai fini della validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di secondo grado

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga deliberate dal Collegio docenti nella seduta del 04/09/2023 riguardano:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;

- assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
 - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- assenze di alunni con disabilità determinate da motivi emersi nei GLO, purché le stesse non pregiudichino la possibilità di effettuare una valutazione sulla base del Piano Educativo Personalizzato;
- motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- entrate posticipate o uscite anticipate per:
 - motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza);
 - gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
 - terapie continuative per gravi patologie;
 - analisi mediche;
 - donazione di sangue;
 - disservizio trasporti;
 - manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista;
 - entrate ed uscite variate rispetto all'ordinario per disposizione del dirigente scolastico.

Il Consiglio di classe dovrà possedere sufficienti elementi per poter procedere alla valutazione.

Ai sensi dell'art. 14 comma 7 del D.P.R. 122/2009, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del secondo ciclo di istruzione.

Si confida nella piena collaborazione di tutti

Grottaglie, 16 ottobre 2023

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giusi Ditroia

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993